



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Monza
Sezione Terza Sezione

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Giovanni Battista Nardecchia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6266/2013 R.G. promossa da:

M G B CF ,

con il patrocinio degli avv. DI LORETO SERAFINO

(XXXXXXXXXXXXXXXXX) VIA XXXXXXXX X XXXXX; , con elezione di domicilio in VIA DEI
MILLE, 2 25122 BRESCIA presso avv. DI LORETO SERAFINO;

ATTORE

contro:

DXXXXXX BXXX SPA CF , assistito e difeso dall'avv.GXXXX GXXXXXXX , nel domicilio eletto
di XXXXX XXXXXX, 7 20122 MILANO;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 16/10/2014 , che qui si
intendono richiamate:

Foglio di precisazione delle conclusioni

nell'interesse di MXXXX GXXXXX BXXXXX

La sig.ra MXXXX GXXXXX BXXXXXX, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le segu
enti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis , così giudicare:

In principalità: dichiarare l'invalidità (nullità e/o annullabilità) e/o l'illegittimità totale e/o parziale



del contratto di conto corrente n. xxxx oggetto del rapporto tra Gxxxxx Bxxxxxx e la xxxxxxxx xxxx SPA– filiale di Vxxxxx xx Lxxxxx, particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse usurario (oggettivo e/o soggettivo) e anatocistico trimestrale e del tasso di interesse ultralegale; e per l'effetto accertare e dichiarare (accertamento anche di natura costitutiva) l'applicazione da parte della banca convenuta di interessi non dovuti di natura ultralegale e/o anatocistici e/o usurari, ovvero, lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente con l'accertamento dei reali saldi periodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'illegittima appostazione) per un importo complessivo di euro 6791,28 di cui euro 6352,50 per usura oggettiva, euro 438,78 per usura soggettiva ed euro 0,00 per anatocismo nei trimestri non affetti da usura ovvero per la somma di euro 6791,28 di cui euro 5134,46 per interessi debitori, euro 378,09 per commissioni massimo scoperto ed euro 1278,73 per spese, ovvero ancora per la diversa maggiore o minore somma che a qualsiasi titolo (interessi usurari e/o anatocistici, e/o debitori, commissioni e spese) emergerà dall'istruttoria e, conseguentemente, condannare xxxxxxxx xxxx Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a) a rettificare il saldo attuale del contratto di conto corrente così come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive/passive; b) a restituire le somme indebitamente addebitate e/o riscosse così come sopra accertate e dichiarate a titolo di danno emergente, oltre gli interessi dal fatto al saldo in favore dell'attrice ed oltre il risarcimento delle spese per la perizia prodotta del lucro cessante per una somma non inferiore a quella determinata per il danno emergente, ovvero per quella diversa maggiore o minore somma che verrà stabilita in corso di causa anche con l'ausilio di criteri equitativi, ed oltre ogni eventuale ed ulteriore danno patrimoniale, non patrimoniale e morale subito dall'attrice stessa in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente da parte della Banca convenuta nella misura che sarà provata in corso di causa o liquidata in via equitativa dal Giudice adito; ordinare alla banca convenuta, qualora non vi avesse già provveduto spontaneamente, di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce “stato del rapporto” contestato, ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche e integrazioni; infine condannare la xxxxxxxx xxxx Spa alla rifusione delle spese sostenute da parte attrice per attivare il tentativo di mediazione.

In via istruttoria: ammettere prove per interpello del legale rappresentante della Dxxxxxxx Bxxx Spa e per testi sulle circostanze di cui in premessa da intendersi di seguito trascritte premesso “vero che”



(nominativi riservati), con riserva di integrazione.

Si chiede sin da ora ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a verificare l'applicazione sul c/c n. xxxx, presso la xxxxxxxx xxxx Spa - filiale di xxxxxx xx Lxxxxx acceso dalla sig.ra Mxxxx Gxxxx Bxxxxx, di interessi di natura usuraria superiori al tasso di soglia di cui ai decreti ministeriali, alla L. n. 108/96 e la quantificazione dei relativi addebiti, di interessi anatocistici e la loro quantificazione, nonché la quantificazione degli interessi debitori. Trattasi, in particolare, di accertamento anche di natura costitutiva finalizzato ad accertare e dichiarare l'applicazione da parte della banca convenuta di interessi di natura ultralegale e/o anatocistici e/o usurari, ovvero lo sviluppo e l'evoluzione del rapporto di conto corrente nonché l'esatta determinazione delle poste attive e/o passive e quindi l'indebito appostamento di somme a debito nel rapporto di conto corrente con l'accertamento dei reali saldi periodici (diversi da quelli erroneamente ottenuti in conseguenza dell'eventuale illegittima appostazione). Ciò al fine di condannare la banca convenuta alla rettifica del saldo attuale del rapporto di conto corrente così come risultante dall'accertamento delle progressive poste attive e/o passive, ovvero alla restituzione e/o al risarcimento delle somme indebitamente addebitate e/o rimosse. Si chiede che venga ordinata alla xxxxxxxx xxxx S.p.A.– filiale di xxxxxx xx xxxxxx l'esibizione in giudizio ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di tutti gli estratti conto scalari relativi al contratto di conto corrente n. 8510, il contratto di conto corrente per cui è causa nonché di ogni altra documentazione relativa al rapporto di conto corrente in questione.

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.

TRIBUNALE DI MONZA

SEZIONE III

R.G.N. 6266/2013 - Giudice dott. Giovanni Battista Nardecchia

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per la Dxxxxxxx Bxxx S.p.A., codice fiscale XXXXXXXXXXXXX, in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, dott. Andrea Castaldi, con l'avv. Giuseppe Gullo,

- convenuta -

nella causa promossa dalla

sig.ra Mxxxx Gxxxx Bxxxxx, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con l'avogadro Serafino Di Loreto,

l'avogadro Valerio Ostuni e l'avv. Michele Rondinelli

- attrice -

* * * * *



La difesa di parte convenuta, con piena riconferma di tutto quanto dedotto e richiesto nei propri scritti difensivi, e opponendosi ad ogni eventuale modifica delle domande avversarie, precisa, allo stato, le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria eccezione o istanza,

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE,

- accertare e dichiarare la nullità ex artt. artt. 164, quarto comma e 163, nn. 3) e 4), c.p.c. dell'atto di citazione avversario, e comunque l'inammissibilità ovvero la nullità delle domande tutte ex adverso proposte, per i motivi indicati in atti;

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA,

- accertare e dichiarare la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di interessi, ex art. art. 2948, n. 4, c.c., oppure, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2946 c.c., nonché, in ogni caso, la prescrizione di ogni ulteriore diritto fatto valere da parte attrice nel presente giudizio, per i motivi tutti esposti in atti;

- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza di parte attrice dalla facoltà di impugnare i saldi e gli estratti di conto corrente, per motivi tutti esposti in atti;

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, NEL MERITO, SALVO GRAVAME,

- respingere nel miglior modo le domande di parte attrice, anche in quanto generiche e comunque infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in atti;

IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA, NEL MERITO, SALVO GRAVAME,

- nella denegata ipotesi in cui le domande restitutorie avversarie trovino accoglimento totale o parziale, previa i necessari accertamenti del diritto della xxxxxxxx xxxx S.p.A., detrarre, dall'importo che la xxxxxxxx xxxx S.p.A. risulti tenuta a restituire all'attrice, quanto dovuto alla convenuta a titolo di interessi, nella misura maggiore fra il saggio legale e quello determinato ai sensi dell'art. 117, settimo comma, d.lgs. n. 385/1993, o comunque nel saggio di interessi ritenuto applicabile dal Giudice, con capitalizzazione trimestrale degli interessi, per i motivi tutti dedotti in atti.

IN VIA ISTRUTTORIA, OVE OCCORRA,

- respingere la richiesta avversaria di consulenza tecnica d'ufficio, in quanto superflua, meramente esplorativa e comunque inammissibile; in via subordinata, per la denegata ipotesi di ammissione di tale richiesta, si chiede che la ricostruzione del saldo contabile del rapporto venga effettuata secondo i seguenti criteri:



- a. con elaborazione del conteggio a partire dalla data del primo estratto in atti (31 dicembre 2007: ved. doc. 1 di parte attrice), tenuto anche conto dell'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale sollevata dalla convenuta (§ 3 della comparsa di costituzione e risposta, pagg. 6 ss.), e dunque con esclusione dal conteggio dei versamenti aventi natura solutoria (ossia dei versamenti a pagamento di saldi debitori su conto privo di apertura di credito e/o di affidamento, ovvero a pagamento di saldi debitori eccedenti le aperture di credito o gli affidamenti concessi), avendo riguardo al saldo disponibile delle movimentazioni originarie risultante dagli estratti conto in atti;
- b. con saldo iniziale pari a quello risultante dal primo estratto in atti (ved. doc. 1 di parte attrice), con imputazione delle rimesse secondo il criterio di cui all'art. 1194 c.c., in ossequio a quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza del 2 dicembre 2010, n. 24418;
- c. con applicazione del tasso di interessi convenzionale, indicato documento di sintesi (doc. 3 parte convenuta) e/o negli estratti conto (doc. 1 di parte attrice), ovvero, in subordine, del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, settimo comma, del d.lgs. n. 385/1993 (ossia del tasso nominale BOT minimo per le poste a credito del correntista e del tasso nominale BOT massimo per le poste a suo debito);
- d. con applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta del conto, spese varie, valute e commissioni, come indicato nel documento di sintesi (doc. 3 di parte convenuta);
- e. con capitalizzazione di interessi ed emolumenti attivi e passivi secondo pari periodicità trimestrale, per l'intera durata del rapporto, e comunque per il periodo successivo al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000);
- f. senza verifica del superamento del tasso soglia in materia di usura, non risultando la ricorrenza di alcuna fattispecie usuraria al momento di inizio del rapporto; ovvero, in ulteriore subordine, si chiede che tale verifica venga effettuata:
- sulla base dei tassi di interesse applicati dalla convenuta nel corso del rapporto;
 - con sostituzione automatica, ex art. 1419, secondo comma, c.c. dei tassi soglia ai tassi medio tempore eventualmente divenuti usurari;
 - con esclusione della commissione di massimo scoperto per il periodo anteriore al 1° gennaio 2010, conformemente alle istruzioni della Banca d'Italia del 29 agosto 2009 (doc. 8 di parte convenuta) e a quanto stabilito nei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale emessi durante il tempo di durata del rapporto (doc. 9 di parte convenuta e doc. 1 di parte attrice);
- ovvero, in ulteriore subordine, per il caso di inclusione nella verifica della commissione di massimo scoperto, si chiede che nella quantificazione del saggio dei tassi soglia in materia di usura si



tenga conto del saggio della commissione di massimo scoperto rilevato trimestralmente nei decreti emessi dal Ministero del Tesoro, aumentato della metà ex art. 2, legge 7 marzo 1996, n. 108 (sub doc. 1 di parte attrice).

Con vittoria di spese legali e compensi per l'assistenza professionale, oltre accessori come per legge.

Con ogni più ampia riserva consentita dal rito.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Mxxxx Gxxxxx Bxxxxxx conveniva in giudizio la xxxxxxx xxxx spa.

L'attrice premetteva di aver intrattenuto con la filiale di xxxxxx xx xxxxxx della Banca il rapporto di conto corrente nr. xxxx, lamentava che la banca nel corso del rapporto avrebbe provveduto all'applicazione di interessi usurari, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, all'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, ne chiedeva la condanna al pagamento di € 6.791,28.

Instauratosi il contraddittorio la banca eccepiva in primo luogo la inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, prescrizione della domanda di ripetizione e nel merito ne chiedeva comunque il rigetto.

La banca ha eccepito l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito, dato che l'attrice correntista non ha ancora provveduto a saldare il debito nei confronti dell'istituto di credito, che al momento della notificazione dell'atto di citazione risultava pari ad € 14.415,91.

Posto che quest'ultima circostanza di fatto non è stata prontamente contestata dalla difesa dell'attrice, ne discende l'accoglimento dell'eccezione della banca.

L'annotazione in conto di una posta di interessi (o di commissione di massimo scoperto) illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi corrisponde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca; con la conseguenza che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa (allo scopo eventualmente di recuperare una maggiore disponibilità di credito, nei limiti del fido accordatogli), ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo



finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. 798/2013).

Venendo quindi ad esaminare la domanda di accertamento della nullità delle pattuizioni contrattuali, va detto che essa appare manifestamente infondata con riferimento alla denunciata statuizione di interessi anatocistici.

Dall'esame del contratto e degli estratti conto si rileva che la banca ha applicato le condizioni contrattuali pattuite nelle condizioni particolari, anch'esse debitamente sottoscritte dalla debitrice si evidenzia come, fossero state concordate la misura degli interessi ultralegali, nonché tutte le altre spese e commissioni poi applicate dalla Banca, così come risulta espressamente pattuita la capitalizzazione degli interessi con identica periodicità tra le parti (docc. 2, 3 e 4 del fascicolo della convenuta).

Quanto al superamento dei cd. tassi soglia la questione verte esclusivamente con riferimento all'ultimo trimestre 2007, al 2008 ed a parte del 2009, dato che successivamente la banca si è adeguata (in base alla legge 28.1.2009 n. 2 ed alle successive istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi sono ora da ricomprendere, tra gli oneri, anche la CMS e quella di messa a disposizione fondi, così come definitivamente stabilito dal d.m. 24 dicembre 2009).

Nella determinazione del tasso di interesse, ai fini di verificare se vi sia stato tale superamento, si discute se occorra o meno tener conto, ove il rapporto finanziario rilevante sia con un istituto di credito, di tutti gli oneri imposti all'utente in connessione con l'utilizzazione del credito, e quindi anche della cd commissione di massimo scoperto".

Come è ben noto in forza delle istruzioni della Banca d'Italia la commissione di massimo scoperto non andava conteggiata nella determinazione degli interessi.

Questo giudice non ignora l'orientamento della cassazione penale che tiene conto tra gli oneri anche della CMS (Cass., 19 febbraio 2010, n. 12028 e Cass., 22 luglio 2010, n. 28743).

Va evidenziato, però, che tale orientamento, come anche da altri sottolineato, non è condivisibile.

Le Istruzioni della Banca d'Italia erano chiare nell'affermare che non dovevano essere conteggiate e ad esse non potevano che conformarsi i soggetti vigilati.

Il tutto è stato capovolto dall'art. 2 *bis*, 2° comma, l. 28.1.2009 n. 2 e dalla normativa secondaria che ne ha previsto, viceversa, l'inclusione.

Ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dall'orientamento giurisprudenziale citato, questa normativa non ha alcuna valenza di "interpretazione autentica": non vi sono, infatti, elementi che depongono in tal senso.



Anzi, proprio l'adozione di questa normativa sta ad indicare esattamente il contrario: prima non c'era l'inclusione, ora c'è.

Il che è in linea col principio che la legge non può che applicarsi solo a fatti successivi alla sua entrata in vigore.

Si aggiunga che la stessa legge citata all'art. 2 *bis*, co. 2, ha cura di precisare che "il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni".

In linea con ciò, le Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 hanno confermato che (anche) nel periodo transitorio restano escluse dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto (lettera D1. "periodo transitorio").

L'irretroattività è dimostrata, altresì, dalla circostanza che la nuova normativa ha imposto l'adeguamento (successivo all'entrata in vigore della legge) dei contratti in corso di esecuzione (art. 2 *bis*, co. 3, l. n. 2 del 2009). Il che non avrebbe avuto senso per una disciplina retroattiva.

Sotto altro profilo, infine, va sottolineato che, se così non fosse, si finirebbe per paragonare dati non omogenei: da un lato il TEG del singolo operatore calcolato includendo la commissione di massimo scoperto e, dall'altro, il TEG medio e relativa soglia rilevati nei decreti ministeriali all'epoca vigenti senza la commissione.

In sostanza la normativa effettivamente in vigore al momento dei fatti in esame è quella meno rigorosa adottata in passato, che si basa su di un calcolo della soglia di usura che non considera le commissioni di massimo scoperto.

In applicazione di tale principio va rigettata la domanda dell'attrice, posto che non vi è prova che i tassi pattuiti tra la banca ed il correntista, ed applicati nel corso del rapporto, non considerando la CMS, abbiano mai superato detta soglia.

Con riferimento alle commissioni di massimo scoperto va detto che si registrano soluzioni difformi in giurisprudenza, a proposito della ritenuta invalidità dell'istituto della CMS per mancanza di causa; ciò su cui, però, la giurisprudenza è pacifica (e non potrebbe essere altrimenti, visto il chiaro disposto dell'art. 117 TUB), è nel ritenere che la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto, perché sia valida, debba rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente (Tribunale Novara 16 luglio 2010; Tribunale Teramo 18



gennaio 2010; Tribunale Busto Arsizio 9 dicembre 2009; Tribunale Monza 14 ottobre 2008; Tribunale Vibo Valentia 28 settembre 2005; Tribunale Torino 23 luglio 2003); più in particolare, è stato sancito dalla giurisprudenza, che la determinatezza o determinabilità della clausola si configura quando in essa siano previsti sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo e la sua periodicità (Tribunale di Parma, 23 marzo 2010; Trib. Busto Arsizio 9.12.2009.; Tribunale di Biella, 23 luglio 2009; Tribunale Cassino 10 giugno 2008 n. 402; Tribunale Genova sez. VI 18 ottobre 2006; Tribunale Monza 12 dicembre 2005).

La soluzione è condivisibile perché costituisce piena applicazione della norma di cui all'art. 1346 c.c., secondo cui ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o, quanto meno, determinabile e, più nello specifico, dell'art. 117, comma 4° TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti bancari. In particolare, tale onere di specifica indicazione e determinazione è tanto più essenziale, quanto meno è definito e determinato l'istituto della commissione di massimo scoperto; posto, infatti, che non vi è alcuna definizione normativa e nemmeno scientifica o tecnico-bancaria della fattispecie, che si è affermata nella prassi creditizia e si è evoluta e modifica nel tempo, si rileva come anche la sua pratica applicazione da parte dello stesso sistema bancario sia difforme e non univoca. La c.m.s. è stata infatti diversamente definita o individuata → limitandosi alle due accezioni principali e più diffuse – come il corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo (ed in tal senso si parla, a volte, anche di commissione di affidamento), oppure come la remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, a volta oltre il limite dello stesso affidamento (nozione, quest'ultima, che sembra essersi imposta più di recente); da tale diversità di natura e giustificazione, è derivata anche la sopra accennata diversità di metodologie applicative, dal momento che, in coerenza con il primo profilo della cms, questa viene calcolata sull'intero ammontare della somma affidata, mentre nella seconda ipotesi, il calcolo avviene soltanto sul massimo saldo dare registrato sul conto in un determinato periodo (sul periodo da prendere a riferimento si registrano, poi, le più svariate soluzioni, a volte prendendosi in considerazione il trimestre, ed a volte anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero); ancora, manca l'univocità in ordine alla periodicità di calcolo delle c.m.s. che in alcuni casi vengono computate dalla banca addirittura come un accessorio degli interessi, seguendo la medesima periodicità (pratica, quest'ultima, espressamente ritenuta illegittima dalla Cassazione, sez. 3, sentenza n. 11772 del 6/08/2002); tale varietà trova conferma nell'intervento legislativo (ovviamente



inapplicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame), di cui alla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (di conversione, con modifiche del D.L. 29 novembre 2008, n. 185), che non ha saputo fornire una definizione della c.m.s., limitandosi a regolamentarne alcuni aspetti ed anzi prendendo atto della varietà applicativa dell'istituto (si veda, in particolare, l'art. 2bis, comma 1, secondo periodo: "sono altresì nulle le clausole comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente"). In sostanza, il termine commissione di massimo scoperto non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, sicché l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle c.m.s. deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo "peso" economico; in mancanza di ciò l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione, come nel caso di specie, di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione "commissione di massimo scoperto" "per scoperti entro il fido accordato", senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sinanche sulla base di computo. E' sin troppo evidente che, alla luce dei criteri e dei principi sopra delineati, tale indicazione sia assolutamente nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo, in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.

Ne deriva la declaratoria di nullità della clausola relativa alla "Commissione sul massimo scoperto". A fronte della parziale soccombenza appare opportuno dichiarare la compensazione delle spese nella misura del 50% ponendo il rimanente 50% a carico dell'attrice.

P.Q.M.

Il Giudice nella causa tra Mxxxx Gxxxxx Bxxxxxx e xxxxxxx xxxx spa. , ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così decide:

1)accerta e dichiara la nullità della clausola relativa alla "Commissione sul massimo scoperto";



2) condanna l'attrice a rimborsare a xxxxxxxx xxxx spa. le spese di lite che liquida in complessivi € 2.500,00 oltre spese forfettarie (15%) ed oneri di legge.

Così deciso in data 26 gennaio 2015 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Monza.

il Giudice

Dott. Giovanni Battista Nardecchia

